

La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega
- Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236

L'avvocato deve astenersi dall'indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf). La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare a prescindere dalla prova di un danno effettivo alla controparte.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236